

Rientro a scuola: i criteri dei giudici quando gli ex litigano sulle scelte

Famiglie divise. L'istituto va individuato d'intesa tra i genitori, tenuto conto dei desideri dei figli. In caso di disaccordo prevale la statale, ma con eccezioni

Selene Pascasi

Oggi la scuola riprende nella maggior parte delle regioni. Ma dietro il rientro al suono della prima campanella c'è il percorso che ha portato a decidere quale istituto far frequentare ai figli. Un iter che può generare conflitti soprattutto tra i genitori separati, divorziati o comunque divisi. È del resto un tema che ne investe altri, dal tipo di educazione da impartire ai figli alle spese per il loro mantenimento.

E anche se il banco si "prenota" a gennaio, è spesso al momento del debutto d'anno scolastico - quando le decisioni diventano concrete - che si verificano le reali frizioni tra gli ex, da quelle "ideologiche" a quelle di portafoglio. Il punto di partenza è che la scuola va scelta di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli. La responsabilità genitoriale, infatti, è esercitata da entrambi. Se però l'accordo non c'è, a decidere sarà il giudice (come prevede l'articolo 337-ter del Codice civile). Vediamo con quali criteri.

Il giudice deve acquisire l'opinione dei minori, a meno che non lo ritenga superfluo o contro i loro interessi

La scuola pubblica

Le pronunce dei giudici privilegiano, di base, l'istruzione pubblica, peraltro obbligatoria fino ai 16 anni, che non impone il pagamento di rette né l'adesione a orientamenti didattici e di impostazione religiosa o educativa su cui potrebbero sorgere contrasti. Così, se i genitori non raggiungono una decisione condivisa - e considerato che il consenso all'iscrizione riguarda soltanto il ciclo frequentato dai figli in quel momento (Tribunale di Roma, 33/2021) - il giudice opererà per la scuola statale, ritenuta la più idonea allo sviluppo culturale di ogni minore residente sul territorio (Tribunale di Treviso, 27 febbraio 2018).

Questo orientamento viene seguito anche se il bambino ha frequentato in precedenza un istituto privato, né rileva l'obiezione sollevata da un genitore sul fatto che le classi nella scuola pubbliche sono formate da una media di 25 alunni: numero, marca il Tribunale di Modena con decreto del 19 agosto 2020, del tutto normale e gestibile.

L'eccezione del «privato»

Nonostante il privilegio riconosciuto agli istituti pubblici, il giudice può autorizzare l'iscrizione alla scuola privata se le circostanze la rendono opportuna.

È stata accolta, per esempio, la preferenza per la scuola privata di una madre affidataria esclusiva di un bambino che, non potendo contare sull'aiuto del padre residente altrove, necessitava di un'organizzazione che offrisse attività ricreative extra per poter bilanciare gli orari di lavoro con la cura del piccolo (Tribunale di Verona, decreto 16 febbraio 2021).

L'ok a proseguire il percorso privato, avviato già da un anno, è arrivato dalla Cassazione (1060/2017) per una minore in grave difficoltà, per evitarle il trauma da spostamento nella scuola pubblica. Anche la sentenza 21553/2021 della Cassazione, nella diatriba tra i genitori, si pronuncia a favore dell'iscrizione

alla scuola religiosa, già frequentata dai figli, per tutelare la continuità nella sfera sociale ed educativa e non aggiungere fratture in una fase già difficile.

Per il preminente interesse dei figli che guida i giudici (Sezioni Unite 11583/2019, Cassazione 21916/2019, Tribunale di Pesaro 8519/2020), si favorisce l'istruzione privata per fronteggiare fragilità (Tribunale di Milano, decreto 2 febbraio 2017) o difficoltà di apprendimento (Tribunale di Torino, ordinanza 25 agosto 2016).

E se la madre abbia iscritto il figlio a un istituto privato senza consultare l'ex, ma la sua scelta sia coerente con l'agiato tenore di vita familiare o con le abitudini e l'educazione impartite, scatta ugualmente il diritto al rimborso di una quota dei costi anticipati (Cassazione 5059/2021).

La volontà del minore

Spetta ai genitori progettare il piano formativo per i figli ma a pesare sulla decisione del giudice può essere anche l'opinione del minore,



Il rientro in aula. Oggi si torna a scuola nella maggior parte delle regioni

pure sotto i 12 anni. È del 6 aprile 2021 il decreto con cui il Tribunale di Verona asseconda il desiderio di un minore di frequentare la scuola statale, e non la privata scelta dalla madre, per mantenere i rapporti con alcuni compagni della primaria e muoversi da solo, conquistando autonomia.

L'ascolto dei figli minori, del resto, rientra tra le più importanti espressioni del loro diritto a essere informati dei provvedimenti che li riguardano, salvo che il giu-

dice ritenga la loro audizione superflua o pregiudizievole.

Il reato

Risponde di falso - e il conflitto con l'altro genitore non rende il reato meno grave - la madre che, trasferitasi, finge di essersi munita del consenso del padre a iscriverlo nella nuova scuola. E la condotta non può essere considerata lievemente offensiva perché riguarda figli minorenni in tenera età (Cassazione, 25941/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sentenze

1

Tutela della continuità

Nel conflitto tra genitori separati sulla scelta della scuola religiosa o laica per i figli, la Cassazione conferma l'iscrizione alla scuola religiosa che già frequentano per assicurata la continuità ambientale nel campo dove si svolge la loro vita sociale ed educativa. Ciò per evitare di aggiungere fratture e discontinuità in una fase esistenziale già difficile. Cassazione, ordinanza 21553 del 27 luglio 2021

2

Prevale il «pubblico»

In caso di contrasto tra genitori sulla scelta della scuola per i figli, si privilegia la pubblica perché la privata impone il pagamento di rette e l'adesione a orientamenti didattici e d'impostazione religiosa o educativa sui quali potrebbe non esserci accordo. Tribunale di Roma, decreto 33 del 4 gennaio 2021

3

L'ok alla privata

Va autorizzata a iscriverlo il figlio affidatole in via esclusiva a una scuola privata, la madre che abbia l'esigenza di bilanciare gli orari di lavoro con la cura del minore, che nell'istituto potrebbe fruire di attività ricreative non previste nel contesto pubblico. Tribunale di Verona, decreto del 16 febbraio 2021

4

Il rimborso dei costi

La madre che abbia iscritto i figli a istituti privati senza interpellare il padre per acquisirne il consenso, conserva il diritto al rimborso di una quota delle spese anticipate purché la soluzione adottata sia coerente con il tenore di vita familiare e con le abitudini e l'educazione dei figli. Cassazione, ordinanza 5059 del 24 febbraio 2021

5

Pregressa scuola privata

Se padre e madre non riescono ad assumere una decisione condivisa sul tipo di scuola cui iscriverlo il figlio, il giudice non può che indicare la pubblica, a nulla rilevando la pregressa frequenza di un istituto privato o la circostanza che le classi statali siano formate da una media di 25 alunni, numero del tutto normale e gestibile. Tribunale di Modena, decreto del 19 agosto 2020

6

Il reato

È punibile la madre che attesti falsamente il consenso del padre a iscriverlo il figlio minore nella nuova scuola, a seguito del cambio di residenza. Va esclusa la modesta offensività della menzogna, perché coinvolge gli interessi di minori in tenera età. Cassazione, sentenza 25941 dell'11 settembre 2020

7

L'esame del minore

Va ben motivato l'omesso ascolto del minore sotto i 12 anni capace di discernere nel procedimento per individuare la scuola. È un esame che rientra tra le più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto basilare a essere informato delle decisioni che lo riguardano, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo o contrario ai suoi interessi. Cassazione, ordinanza 10776 del 17 aprile 2019

A LEZIONE DI...



L'igiene oggi è diventata un bene comune. Per questo è nato "Igiene Insieme", un progetto di Napisan per diffondere l'importanza dell'igiene nella quotidianità, partendo dalle scuole, con l'obiettivo di educare i più piccoli a comportamenti igienici corretti e consapevoli.



8.000
scuole primarie e dell'infanzia coinvolte in tutta Italia



106

su 107 province

3.330

su 7.904 comuni



2.877
insegnanti formati con un corso sull'igiene riconosciuto dal MIUR



1 MLN
oltre di studenti hanno ricevuto materiali informativi e kit di igiene



95%
delle famiglie coinvolte lo ha apprezzato



90%
l'indice di gradimento da parte dei docenti



70%
degli insegnanti ha notato un miglioramento dei comportamenti di igiene e prevenzione



67%
per gli insegnanti è migliorato il lavaggio delle mani



77%
dei genitori ha visto mettere in pratica anche a casa le buone pratiche imparate a scuola

Per tutte le informazioni sul progetto e per scoprire come candidare una scuola all'iniziativa è possibile visitare il sito www.igieneinsieme.it



Fonte dati: Centro Ricerche La Fabbrica